

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

2° Reparto – 3<sup>a</sup> Divisione

*Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e s.m.i.*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato" ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice degli appalti pubblici";
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18.4.2016, n.50);
- VISTA la Legge 14 giugno 2019, n.55 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.32 del 18 aprile 2019;
- VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- VISTO il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;
- VISTO il Decreto Legge n.77 del 21 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.129 del 31 maggio 2021 e rettificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 2021, n.130;
- VISTO il Decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020, convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40;
- VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n.207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n.50/2016;
- VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e Finanza pubblica";
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97;
- VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari";
- VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 approvato dal Ministro della Difesa il 19 marzo 2021;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n.178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023";
- VISTO lo Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-2023;
- VISTO il Decreto del MEF in data 30.12.2020, contenente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 16/01/2013, recante la struttura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa;
- VISTO il DPCM di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali alla

dott.ssa Teresa Esposito in data 15/10/2021, ammesso alla registrazione l'8/11/2021, n. 3041;

CONSIDERATO che tra i suoi compiti istituzionali, la Direzione Generale ha quello di garantire il servizio di trasporto su ferrovia in ambito nazionale, isole comprese, ed internazionale di materiali e mezzi delle Forze Armate con servizi/prestazioni accessorie;

CONSIDERATO che - al fine di garantire, senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate - il Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 538-bis D.lgs. 66//2010, è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre l'approvazione degli stessi e l'impegno delle relative spese potrà avvenire solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie, derivanti dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali, sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa;

VISTA la Determina a contrarre n. M\_D GCOM RE12021 0000023 del 23 luglio 2021, con la quale è stata autorizzata la gara dematerializzata a procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con ricorso al "sistema informatico di negoziazione", in modalità ASP, in lotto unico, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per approvvigionare il servizio di trasporto in argomento per l'anno 2022;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2021/S 149-397112 del 4 agosto 2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale n.90 del 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, tale procedura non è stata ancora aggiudicata a causa del protrarsi delle tempistiche per il completamento delle verifiche previste dall'art.80 del D.lgs.50/2016 sulla Società indicata, come *ausiliaria*, dall'operatore economico risultato migliore offerente;

TENUTO CONTO del *termine dilatorio* di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATA

- la natura del servizio, strettamente connesso all'operatività delle FF.AA. in campo nazionale ed internazionale;
- la necessità di salvaguardare il superiore interesse pubblico connesso alle attività di trasporto delle Forze Armate, strettamente legate all'espletamento degli impegni operativi/addestrativi già pianificati in Patria e fuori area;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare, dal 1° gennaio 2022, la continuità del servizio di trasporto de quo, posto che la sua interruzione determinerebbe grave danno all'interesse pubblico che lo stesso è destinato a soddisfare;

TENUTO CONTO che il contratto, attualmente in esecuzione, prevede l'istituto della *proroga unilaterale* di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs.50/2016;

VISTA la scadenza al 31.12.2021 del contratto in esecuzione, si rende necessario disporre la proroga unilaterale, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021 del contratto n.984 del 12.1.2021;

CONSIDERATO che il valore attribuito alla proroga sopracitata sarà pari ad € 3.337.500,00= IVA compresa, corrispondente ai tre dodicesimi del valore (IVA compresa), attribuito al servizio sulla base dei fabbisogni segnalati dagli Enti Committenti per l'esercizio finanziario 2022 in relazione ai quali è stata garantita la copertura finanziaria;

#### DETERMINA

- il ricorso alla proroga unilaterale, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, del contratto n.984 del 12.1.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 10, comma 3 del contratto medesimo, salva la facoltà di recesso anticipato, qualora le verifiche sopracitate previste dall'art.80 del D.lgs.50/2016 sulla società *ausiliaria*, dovessero completarsi prima della scadenza della proroga stessa;
- il valore complessivo presunto della proroga del servizio di trasporto su ferrovia con servizi/prestazioni accessorie, per il periodo sopraindicato, è pari ad € 3.337.500,00= (tremilionitrecentotrentasettemilacinquecento/00=), IVA inclusa, calcolata forfaitariamente al 10% (€ 3.034.090,91= IVA esclusa);

- la spesa suddetta, per la quale gli organi programmatori di F.A, hanno assicurato il relativo finanziamento, graverà sul capitolo 1192/13 dell'E.F. 2022;
- di assicurare la pubblicità legale secondo la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Teresa ESPOSITO)